



## MICHELE CARDUCCI

### Causalità climatica, inquadramento CEDU e art 117 comma 1 della Costituzione

#### Premessa

*KlimaSeniorinnen* è la prima sentenza in cui la Corte EDU approfondisce la questione del nesso di causalità.

Tale novità inaugura uno scenario inedito in merito alla “forza normativa” dell’interpretazione CEDU della causalità climatica rispetto ai modi nazionali di inquadramento e discussione del tema.

Nel contesto specifico dell’Italia, poi, la novità si combina anche con la collocazione delle interpretazioni CEDU tra le fonti interposte nei termini dell’art. 117 c.1 Cost., dunque in posizione gerarchicamente superiore anche alle eventuali fonti legislative interne, riguardanti appunto il tema della causalità (si pensi, per tutti, all’art. 1223 Cod. civ.).

#### I passaggi della Corte Edu sulla causalità climatica

In primo luogo, la Corte spiega che la causalità climatica non è riconducibile alla causalità ambientale, dato che quest’ultima è applicata a singoli eventi e matrici ambientali. Per questo, nel § 422, si precisa che *«non sarebbe né adeguato né opportuno seguire un approccio consistente nel trasporre direttamente la giurisprudenza ambientale esistente al contesto dei cambiamenti climatici»*.

Nel § 415, la Corte EDU riassume le caratteristiche della sua precedente giurisprudenza in materia ambientale (denominandole anche “cause ambientali classiche” al § 424). In sostanza, la Corte spiega che la giurisprudenza in materia ambientale riguarda situazioni che coinvolgono fonti specifiche da cui proviene un danno ambientale. Di conseguenza, le persone esposte a quel particolare danno possono essere localizzate e identificate con un ragionevole grado di certezza, e l’esistenza di un nesso causale tra una fonte identificabile di danno e gli effetti dannosi effettivi su gruppi di individui è generalmente determinabile. Inoltre, possono essere specificatamente individuate anche le misure adottate, o omesse, al fine di ridurre il danno contestato proveniente da una determinata fonte, sia a livello normativo che in termini di attuazione. In breve, esiste un nesso tra la fonte del danno e le persone colpite dal danno, e le misure di mitigazione richieste possono essere identificabili e disponibili per essere applicate alla fonte del danno.

Come si vede, questo paragrafo fa riferimento ad almeno due relazioni causali che devono essere distinte. Il primo è il collegamento tra una causa e un danno reale (cioè l’effetto). Il secondo è il legame tra misure ed eliminazione (o mitigazione) della causa.

Nei successivi paragrafi (§§ 416-422), la Corte spiega le differenti caratteristiche della causalità nel cambiamento climatico. Esso evidenziano due profili: l’esistenza del danno, considerata fuori discussione; la questione di quali misure dovrebbero essere intraprese come obblighi per interrompere quei danni e tutelare i diritti umani).

La Corte osserva che *«la specificità delle controversie sul cambiamento climatico, rispetto alle classiche cause ambientali, deriva dal fatto che esse non riguardano questioni ambientali locali riconducibili ad un’unica fonte, ma un problema globale più complesso»* (§ 424). Questo non significa che non esiste causalità, bensì che le misure di intervento sulla causalità possono essere diverse.

Infatti, nel § 424, la Corte tenta di spiegare la complessità della questione: *«Nel contesto delle denunce basate sui diritti umani contro gli Stati [nelle controversie sui cambiamenti climatici], le questioni di causalità sorgono in aspetti distinti gli uni dagli altri e che influiscono sulla valutazione dello status di vittima nonché sugli aspetti sostanziali degli obblighi e delle responsabilità dello Stato ai sensi della Convenzione»*

## **Le quattro dimensioni della causalità climatica**

A questo punto, la Corte prosegue nel § 425 e identifica quattro dimensioni del nesso di causalità.

1.

La prima dimensione della questione del nesso di causalità riguarda il legame tra le emissioni di gas serra – e il conseguente accumulo nell’atmosfera globale – e i vari fenomeni di cambiamento climatico. Questa è una questione di conoscenza e valutazione scientifica.

2.

Il secondo riguarda il legame tra i vari effetti negativi delle conseguenze del cambiamento climatico e i rischi di tali effetti sul godimento dei diritti umani nel presente e nel futuro. In termini generali, questa questione riguarda la questione giuridica su come debba essere intesa la portata della tutela dei diritti umani per quanto riguarda gli impatti che derivano per gli esseri umani da un degrado esistente, o da un rischio di degrado, nelle loro condizioni di vita.

3.

Il terzo riguarda il collegamento, a livello individuale, tra un danno, o un rischio di danno, che presumibilmente colpirebbe determinate persone o gruppi di persone, e gli atti o le omissioni delle autorità statali contro le quali è diretta una denuncia basata sui diritti umani.

4.

Il quarto riguarda l’imputabilità della responsabilità riguardo agli effetti negativi derivanti dai cambiamenti climatici rivendicati da individui o gruppi contro un particolare Stato, dato che più attori contribuiscono agli impatti e agli effetti aggregati delle emissioni di gas serra.

## **I caratteri comuni ma differenziati di ciascuna dimensione**

Le quattro dimensioni della causalità, individuate dalla Corte, non sono fra loro reciprocamente indifferenti, perché isolate o indipendenti l’una dall’altra.

La Corte spiega che esse presentano caratteri comuni – a partire da quello della base scientifica della conoscenza dei nessi – ma differenziati nelle loro ricadute giuridiche, con riguardo soprattutto ai contenuti e livelli di tutela dei diritti umani (si pensi, per tutti, all’art. 53 CDFUE sui “livelli di protezione”).

Secondo il ragionamento della Corte, la prima dimensione riguarda la “conoscenza e valutazione scientifica”, che viene successivamente riformulata come “questione probatoria” (§§ 427-428). Queste “prove” poi devono essere considerate alla luce di come «attribuire importanza al fatto che la situazione lamentata viola il diritto interno pertinente» e alla luce delle «norme internazionali pertinenti» (§ 428). In questo senso, la conoscenza e la prova nel diritto dei diritti umani sono questioni tanto legali/normative quanto questioni scientifiche.

La seconda dimensione della questione del nesso di causalità è definita dalla Corte come gli “effetti del cambiamento climatico sul godimento dei diritti previsti dalla Convenzione” (§§ 431-436). All’interno di questo aspetto, la Corte affronta il danno dei cambiamenti climatici sulla “vita, la salute e il benessere degli individui” (§ 433) e il “legame tra gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e il godimento dei (vari aspetti) umani diritti» (§ 435). Secondo il § 425, si tratterebbe di una “questione giuridica”, dato che la definizione dei diritti spetta ai singoli ordinamenti.

La Corte, però, aggiunge anche che si tratta di una questione di rischio e, più precisamente, di “rischi sufficientemente gravi” derivanti da tali effetti sugli individui.

Nei §§ 487-488, vengono offerte indicazioni sulla soglia di gravità nei casi legati al cambiamento climatico. Secondo la Corte, deve esserci “un’elevata intensità di esposizione agli effetti negativi del cambiamento climatico, vale a dire, il livello e la gravità delle (del rischio di) conseguenze negative dell’azione o dell’inazione del governo che influiscono sul richiedente devono essere significativi” e giustificare “l’urgente necessità di garantire la protezione individuale del richiedente”.

Queste linee guida riguardano lo *status* di vittima secondo CEDU.

In ogni caso, § 435 individua tra gli interessi tutelati dai diritti della CEDU l'avversione al rischio, per cui «*le questioni relative al nesso di causalità devono sempre essere considerate alla luce della natura fattuale della presunta violazione nonché della natura e della portata della violazione*». Il passaggio sembra voler dire che la “presunta violazione” (vale a dire, gli interessi lesi) riguarda il rischio, per cui “la natura e la portata degli obblighi legali” deve riguardare il governo del rischio.

La terza dimensione della questione del nesso di causalità riguarda il legame, a livello individuale, tra un danno, o un rischio di danno, che presumibilmente colpisce specifiche persone o gruppi di persone, e gli atti o le omissioni delle autorità statali contro cui un'azione in materia di diritti umani è diretta una denuncia fondata (§ 425).

La spiegazione di questo passaggio è nei §§ 437-440, dove viene elaborata questa terza dimensione. In primo luogo, anche a livello individuale, la valutazione riguarda il rischio che il richiedente incida “sufficientemente da vicino”. In secondo luogo, la Corte tenta nuovamente di invocare una soglia di gravità poiché la valutazione dipende da «una soglia di gravità del rischio di conseguenze negative sulla vita umana, sulla salute e sul benessere» (§ 440). In terzo luogo, il rischio non è considerato isolatamente. Analogamente a quanto sopra affermato, esso si intreccia con considerazioni relative alla questione se gli Stati abbiano degli obblighi e quale potrebbe essere la loro portata.

Ulteriori indicazioni sulla soglia di gravità sono offerte nei § 513 e 519, in cui la Corte EDU discute l'ambito definitorio rispettivamente degli articoli 2 e 8. Quanto all'articolo 2, la Corte EDU rileva che deve sussistere un rischio per la vita «reale e immediato», test che «può essere inteso come riferito a una minaccia per la vita grave, reale e sufficientemente accertabile, contenente un elemento di prossimità materiale e temporale della minaccia di danno lamentata dalla ricorrente». Per quanto riguarda l'articolo 8, la soglia è fissata come «gravi effetti negativi del cambiamento climatico sulla vita, sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita [dei richiedenti]».

La quarta dimensione della questione del nesso di causalità riguarda l'attribuibilità della responsabilità riguardo agli effetti negativi derivanti dai cambiamenti climatici rivendicati da individui o gruppi contro un particolare Stato, dato che più attori contribuiscono agli importi e agli effetti aggregati delle emissioni di gas serra (§ 425). Nei §§ 441-444, questa "imputabilità" è riformulata come “la questione della proporzione della responsabilità dello Stato”. La Corte EDU afferma il test della “prospettiva reale” al § 444. Questo test non sembra fondarsi sul principio delle responsabilità comuni ma differenziate. Infatti, il test richiede che, per accertare la violazione di un obbligo positivo, sia necessario dimostrare che la misura che costituisce presumibilmente il contenuto dell'obbligo, e che lo Stato avrebbe dovuto adottare in passato, ha “una prospettiva reale” di alterare il risultato o mitigare il danno.

La Corte non precisa altro.

Tuttavia, è evidente che una maggiore mitigazione costituisce sempre e comunque una “prospettiva reale” di alterare il risultato o mitigare il danno, soprattutto se adottata secondo Fair Share e conteggiando il Carbon Budget, perché questo significa che lo Stato, con la sua mitigazione “equa” porrà fine alla propria “porzione di responsabilità”, quindi alla cessazione dell'illecito o, meglio, del proprio concorso all'illecito permanente.

Inoltre, che solo secondo Fair Share e conteggiando il Carbon Budget si attivi una mitigazione “non dannosa” e quindi non rischiosa, è comprovato dall'AR6 IPCC, dunque proprio da quella scienza che costituisce la prima dimensione della catena causale descritta dalla CEDU, per di più con il consenso degli Stati interessati (formalizzato nelle Sessioni plenarie dell'IPCC).

## Conclusione

Quindi la causalità climatica CEDU si fonda su

- la scienza (e specificamente i Report dell'IPCC)
- e i contenuti e livelli di tutela dei diritti umani degli ordinamenti degli Stati coinvolti.

Pertanto, con riguardo al contesto italiano, oltre all'adesione dell'Italia ai Report dell'IPCC, espressione di acquiescenza scientifica, abbiamo lo statuto costituzionale dei diritti, per noi euro-



unitario ovvero contraddistinto non solo dall'art. 53 CDFUE sui “livelli di protezione” ma anche e soprattutto dai “controlimiti” costituzionali italiani.

La combinazione di scienza sui nessi causali e “controlimiti” costituzionali italiani allarga la sfera di tutela delle situazioni soggettive italiane, in particolare sul fronte del diritto alla vita.

Com'è noto, il diritto alla vita nella Costituzione italiana esprime lo statuto – come spiegato dalla giurisprudenza costituzionale - non solo dell' “evento” (anche potenziale) della morte – come per l'art. 2 CEDU – ma anche, se non soprattutto, della triplice dimensione esistenziale (sopravvivenza nell'accesso ai beni vitali non in regressione), qualitativa ed espansiva (pieno sviluppo della persona umana nel suo progresso materiale, spirituale e salutare-ambientale come da artt. 2, 3, 4 e 32 Cost.), nel tempo presente e futuro (come ora indicato dall'art. 9 Cost., nei termini chiariti dalla Sentenza della Corte cost. n. 105/2024).

Questa specificazione differenziata del diritto alla vita prevale su quella, più restrittiva, della CEDU, dato che, per essa, non trova applicazione in alcun modo l'interposizione ex art. 117 c. 1 Cost., risultando radicata negli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost.